

TITOLO I
COSTITUZIONE

ART. 1

E' costituita la Federazione Autonoma Lavoratori del Credito e del Risparmio Italiani - FALCRI - quale organismo unitario delle Associazioni Sindacali e dei lavoratori, di cui al successivo art. 6, sia in servizio sia in quiescenza sia aderenti ai Fondi di Solidarietà comunque istituiti ai sensi di legge nelle aziende di cui al presente articolo, o che prestino la loro opera subordinata, continuativa e coordinata anche senza vincolo di subordinazione, con qualsiasi tipologia di rapporto di lavoro, presso le Casse di Risparmio, le Banche Popolari, le Banche di Credito Cooperativo, i Monti di Credito su Pegno, le Aziende di Credito comunque definite, le Aziende del servizio di Riscossione dei Tributi, gli Istituti di Pagamento, le Imprese d'Assicurazione e di Riassicurazione e, più in generale, presso le entità economico-produttive d'intermediazione finanziaria e delle aziende che svolgono attività intrinsecamente ordinate e funzionali a quella creditizia o che si riferiscono all'area contrattuale per la quale vengono stipulati i contratti collettivi di lavoro e gli altri accordi sindacali.

La Federazione è apartitica. Tale requisito viene garantito attraverso rigide e particolari garanzie contemplate nello Statuto.

La Federazione si articola in organismi internazionali, nazionali, interregionali, regionali e provinciali specializzati nella tutela e/o promozione delle varie categorie di lavoratrici e lavoratori.

Ha durata illimitata ed ha sede legale in Roma e Milano.

SCOPI DELLA FEDERAZIONE

ART. 2

La Federazione ha finalità di solidarietà sociale fra i lavoratori e non può svolgere attività diverse da quelle previste nel presente Titolo I, salvo quelle ad esso direttamente connesse.

La Federazione ha i seguenti scopi:

- a) tutelare e difendere gli interessi professionali, economici e morali dei lavoratori e dei soggetti organizzati, rappresentandoli presso le Aziende, gli Organismi economici e sindacali, gli Enti Pubblici, le Autorità governative ed assistendoli presso la Magistratura ove vengano trattati problemi del lavoro a loro inerenti anche a livello internazionale;

- b) stipulare i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, i Contratti, gli Accordi collettivi, le Intese, le Convenzioni, di carattere Nazionale e Internazionale;
- c) costituire o promuovere la nascita e lo sviluppo delle Associazioni Sindacali Aziendali o di Gruppo societario al fine di conseguire più efficacemente gli scopi della Federazione;
- d) assistere, su richiesta, le Associazioni Sindacali nell'eventuale stipulazione di Contratti e Accordi collettivi, Intese e Convenzioni;
- e) autorizzare preventivamente quelle iniziative locali che possano avere riflessi in campo nazionale e internazionale;
- f) promuovere le iniziative atte ad elevare professionalmente i lavoratori rappresentati affinché raggiungano quella qualificata identità categoriale e quella posizione giuridica che li possano rendere sempre più partecipi alla vita lavorativa;
- g) promuovere politiche di genere;
- h) determinare le linee di politica sindacale nazionale e internazionale impegnative per tutte le strutture federative e per i Soci;
- i) coltivare e promuovere tutte quelle attività di tipo culturale, ricreativo ed economico, rivolte al conseguimento delle finalità precedentemente elencate e secondo le disposizioni di legge nazionali e comunitarie. La Federazione potrà dare la sua collaborazione e/o adesione ad altri Enti per lo sviluppo d'iniziativa che si inquadrino nei suoi fini istituzionali, mantenendo tuttavia sempre la più completa indipendenza nei confronti degli organi di governo e degli organismi rappresentativi degli stessi;
- l) assumere, nei settori specifici di riferimento, iniziative inerenti:
 - la formazione, anche organizzando e/o gestendo corsi nell'ambito della disciplina locale, nazionale e comunitaria sulla formazione professionale;
 - l'attività editoriale, anche mediante la realizzazione, l'istituzione e la gestione di riviste e/o pubblicazioni periodiche e non, opuscoli, volumi a diffusione nazionale e/o internazionale, anche in formato elettronico e/o in via telematica o altro che le nuove tecnologie realizzino tempo per tempo;
 - programmi di ricerca scientifica, da realizzare anche in collaborazione con Università,

Associazioni, altri Enti e/o Istituti di ricerca nazionali e/o internazionali;

- l'organizzazione di convegni, seminari ed eventi in genere che possono contribuire al perseguimento delle suddette finalità.
- m) promuovere la Responsabilità Sociale dell'impresa e i temi della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro con particolare attenzione ai soggetti che possono trovarsi in condizioni di svantaggio e di disagio sociale;
- n) perseguire la stabilità occupazionale quale valore per la persona, la famiglia e la società;
- o) operare attivamente per il superamento di ogni discriminazione e perseguire l'obiettivo di garantire pari trattamento e uguale dignità ad ogni diversità, riconoscendo a ciascuna lo stesso valore, senza alcuna scala di priorità;
- p) promuovere e sviluppare la solidarietà e la cooperazione fra tutte le Lavoratrici ed i Lavoratori e i Sindacati sia in Italia sia a livello europeo ed internazionale anche attraverso l'adesione alla Confederazione Generale Sindacati Autonomi Lavoratori (Confsal) e alla Union Network International (UNI).

ART. 3

La FALCRI tende a realizzare l'unità sindacale delle categorie dei lavoratori di cui all'art. 1 e, nel contempo, promuove e partecipa ad iniziative finalizzate all'unità di tutti i lavoratori.

La FALCRI potrà altresì promuovere, partecipare, aderire ad istanze o strutture associative di livello più complesso e/o sovraordinato, nel rispetto delle norme e delle finalità del presente Statuto, secondo apposita deliberazione assunta dal Congresso Nazionale, che provvederà all'armonizzazione e all'adeguamento delle norme statutarie.

ART. 4

Ai sensi e per le finalità di cui all'art. 3, la FALCRI, insieme all'organizzazione sindacale SILCEA, ha costituito un nuovo soggetto sindacale, denominato UNITÀ SINDACALE "FALCRI-SILCEA", anche per meglio conseguire gli scopi di cui all'art. 2.

UNITÀ SINDACALE FALCRI-SILCEA ha come finalità quella di rappresentare unitariamente i propri aderenti, ovvero le Organizzazioni Sindacali che la compongono ed i rispettivi

iscritti, nelle trattative nazionali ed aziendali/di gruppo con le rappresentanze dei datori di lavoro e, comunque, nei confronti di tutti i terzi.

La Federazione FALCRI conserva la propria struttura organizzativa interna inalterata e, in via esclusiva, il patrimonio esistente alla data di costituzione del nuovo soggetto sindacale e il patrimonio acquisito dopo tale data, nonché l'autonomia economica, patrimoniale e cedolare secondo meccanismi disciplinati nello Statuto di UNITA' SINDACALE FALCRI - SILCEA la cui normativa è integralmente recepita nel presente Statuto.

Tutti i Soci della Federazione FALCRI, di cui all'art. 6, sono tenuti, pertanto, ad osservare le disposizioni dello Statuto di UNITA' SINDACALE FALCRI - SILCEA, uniformandosi ai deliberati degli organi esecutivi, evitando attività contrarie o lesive degli interessi del nuovo organismo unitario.

Il recesso della Federazione FALCRI da UNITA' SINDACALE è deliberato dal Congresso Nazionale o da altro Organo federale a cui lo stesso Congresso Nazionale abbia dato espressa delega.

ART. 5

La Federazione, specificatamente, è vincolata al non perseguimento di scopo di lucro e gode di piena autonomia giuridica ed amministrativa. E' assoggettata al divieto di distribuzione - anche in forma indiretta - di utili o avanzi di gestione, di fondi, di riserve, di capitale durante la vita della Federazione stessa. In caso di scioglimento della Federazione, indipendentemente dalla causa di scioglimento, il patrimonio dovrà essere devoluto ad Associazioni con finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.

TITOLO II

SOCI

ART. 6

Sono Soci della Federazione le Associazioni Sindacali dotate di Statuto ispirato ai principi fondamentali della FALCRI enunciati al Titolo I, nonché i singoli lavoratori, afferenti gli ambiti di cui all'art.1, fino a che non vengano costituite apposite Associazioni Sindacali Falcri.

Nell'ambito del settore credito/Abi la Falcri si articola in Associazioni autonome aziendali o di gruppo secondo le modalità

fissate dal presente Statuto. Negli altri settori contrattuali, afferenti le attività e le aziende di cui all'art. 1, possono essere create delle Associazioni nazionali che, in tal caso, ricomprendono, organizzano e rappresentano tutti i Lavoratori del settore.

La costituzione delle Associazioni nazionali di cui al comma precedente è deliberata dal Comitato Direttivo Nazionale della Federazione su proposta della Segreteria Nazionale della Federazione. Questi stessi organi, con analoghe modalità, possono deliberarne lo scioglimento.

Le Associazioni sindacali, nell'ambito delle loro attività ispirate al presente Statuto, collaborano anche con la Segreteria Nazionale per la realizzazione di progetti di crescita della Federazione in termini di immagine, formazione, sviluppo e consolidamento. In tal senso possono, a loro volta, essere promotrici di attività di interesse diffuso da portare all'attenzione della Segreteria e del Comitato Direttivo Nazionale.

I Soci hanno parità di diritti e doveri e si impegnano a non svolgere attività di partito in seno alla Federazione, né ad utilizzare l'appartenenza alla Federazione per fini diversi da quelli istituzionali. L'inosservanza di questi principi sarà sanzionata con l'espulsione.

I requisiti e gli obblighi essenziali delle Associazioni Sindacali FALCRI sono i seguenti:

- a) l'appartenenza agli Istituti, Aziende o Gruppi societari di cui all'art. 1 e la rappresentanza degli interessi sindacali dei lavoratori, con iscritti sia in servizio attivo sia in quiescenza sia aderenti ai Fondi di Solidarietà comunque costituiti ai sensi di legge;
- b) l'invio alla Federazione del verbale di costituzione dell'Associazione, contenente anche l'accettazione dello Statuto della FALCRI con formale atto scritto;
- c) una composizione minima dell'Associazione Sindacale di un numero pari a quello necessario per la costituzione di una Rappresentanza Sindacale Aziendale o altro organismo equivalente;
- d) il deposito dell'Atto costitutivo e dello Statuto presso la Federazione non oltre tre mesi dalla costituzione dell'Associazione Sindacale e la comunicazione aggiornata, tempo per tempo, della composizione degli organi sociali;
- e) la previsione, nello Statuto dell'Associazione Sindacale, dell'elezione con metodo democratico degli Organi sociali, compresi gli organi di controllo e di amministrazione, secondo i principi seguiti dal presente Statuto in materia di elezione degli Organi della Federazione;

- f) il versamento del contributo sociale mensile nella misura stabilita dal Consiglio Nazionale e secondo le modalità indicate tempo per tempo dalla Segreteria Nazionale;
- g) l'invio periodico, nel rispetto delle norme sulla privacy che tutelano gli iscritti e con le modalità stabilite dalla Segreteria Nazionale, dei dati di sistema concernenti la propria realtà aziendale o di gruppo, al fine di consentire il regolare aggiornamento della Banca Dati della Federazione;
- h) l'accettazione delle norme, statutarie e regolamentari, concernenti il corretto funzionamento dei Comitati Interaziendali di Gruppo nonché quelle riguardanti la formazione delle Associazioni di Gruppo nei casi espressamente previsti.

Salvo quanto previsto dai commi 2 e 3 del presente articolo, l'ammissione dell'Associazione Sindacale è comunque subordinata alla valutazione della Segreteria Nazionale che si riserva di accoglierla con apposita delibera, da far ratificare al Comitato Direttivo Nazionale nella sua prima riunione utile.

I singoli lavoratori di cui al 1° comma diventano Soci della Federazione al momento della sottoscrizione della tessera associativa e sono tenuti al rispetto del presente Statuto.

Il godimento dei diritti sociali presuppone il regolare pagamento dei contributi associativi.

RECESSO E PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

ART. 7

I Soci della Federazione possono recedere dalla stessa in qualsiasi momento con comunicazione scritta e motivata.

Le Associazioni Sindacali che intendano recedere hanno l'obbligo di motivare tale decisione per iscritto e, contestualmente, comunicare l'ordine del giorno e la data di effettuazione della riunione del massimo Organo deliberante, e cioè il Congresso degli Iscritti, durante la quale verrà espressa la decisione relativa al recesso con almeno una maggioranza dei 2/3 dei componenti dell'Organo stesso. Alla riunione dovrà essere convocata formalmente la Segreteria Nazionale che parteciperà al Congresso provvedendo ad acquisire copia dei verbali dai quali risulti la legittimità della delibera ed il rispetto delle norme previste dal presente Statuto.

Il recesso decorre, ai soli fini amministrativi e contabili, dal trentesimo giorno successivo a quello in cui viene assunta la delibera. Durante tale periodo la Segreteria Nazionale procederà alle opportune verifiche. Il recesso non dà diritto al rimborso dei contributi versati ed obbliga entrambe le parti alla reciproca regolazione delle eventuali pendenze economico-amministrative.

Art. 8

La qualifica di Socio può essere persa per il venir meno dei requisiti e/o il mancato rispetto degli obblighi di cui all'art. 6. I Soci possono altresì essere espulsi per comportamenti contrari e pregiudizievoli alla linea politica decisa dal Congresso o comunque per atti o comportamenti tali da arrecare grave nocimento alla Federazione anche nel perseguimento dei suoi scopi statutari.

I Soci, in via cautelativa, possono essere sospesi dalla Federazione, così come possono essere sospesi dalle cariche, di emanazione federativa, anche i singoli dirigenti sindacali delle Associazioni, per comportamenti che creino grave nocimento alla Federazione.

In tali casi, nei quali la riduzione del nocimento alla Federazione è strettamente connessa alla tempestività dell'intervento, la Segreteria Nazionale, sentite le parti e nelle more della delibera del Comitato Direttivo Nazionale, può comminare temporaneamente tale provvedimento.

In particolare, può essere sospesa l'Associazione Aziendale facente parte di un Comitato Interaziendale di Gruppo che, con il suo comportamento, provochi grave nocimento alle attività dello stesso.

Il Comitato Direttivo Nazionale deve essere convocato contestualmente al provvedimento di sospensione e riunirsi entro 30 giorni, salvo che la Segreteria Nazionale, nel frattempo, non decida di revocare il provvedimento.

Le delibere di sospensione devono essere assunte all'unanimità dalla Segreteria Nazionale.

Ogni altro provvedimento che la Segreteria Nazionale intenda adottare nei confronti delle Associazioni o dei singoli dirigenti sindacali, deve essere preceduto dalla censura.

Nella comunicazione della censura la Segreteria Nazionale, oltre alle motivazioni, indicherà anche tempi e modalità entro i quali il Socio è chiamato ad attivarsi.

In caso di reiterazione degli atti o dei comportamenti di cui sopra o nel caso si perpetuino gli effetti pregiudizievoli senza che i destinatari della censura si siano attivati per rimuoverli o comunque limitarli, si avvia una specifica procedura.

La Segreteria Nazionale convoca il Comitato Direttivo Nazionale che, con propria delibera e sentite le parti, impegna la Segreteria Nazionale ad assumere tutte le iniziative, non escluso il Commissariamento di cui al successivo art. 9, volte a rimuovere le cause che hanno determinato l'avvio della presente procedura.

Il Commissariamento delle Associazioni Sindacali può anche essere richiesto da organi delle Associazioni stesse che ne abbiano competenza statutaria e in tali casi, se deliberato, deve essere

finalizzato alla celebrazione del Congresso dell'Associazione entro tre mesi.

Nel caso che gli interventi attuati non portino ad effetti positivi, la Segreteria Nazionale potrà proporre al Consiglio Nazionale il provvedimento di espulsione.

L'espulsione è deliberata dal Consiglio Nazionale con maggioranza dei 3/4 dei componenti il Consiglio stesso.

In caso di recesso o di espulsione sono dovute la contribuzione mensile per il mese in corso e le eventuali contribuzioni per le mensilità aggiuntive, se in corso di pagamento.

Art. 9

Il Commissariamento non può essere comminato per motivazioni inerenti a comportamenti prettamente attinenti alle linee di politica sindacale aziendale.

La Segreteria Nazionale nomina il Commissario al proprio interno o nell'ambito del Direttivo Nazionale.

In caso di Commissariamento tutte le cariche sociali afferenti l'Associazione oggetto del provvedimento sono azzerate ed il Commissario accentra su di sé tutta la gestione ordinaria, sia amministrativa che politica, dell'Associazione.

Il Commissario gestirà i fondi dell'Associazione anche relativamente ai rimborsi spese attinenti la sua funzione. Il Commissario, con cadenza mensile, è tenuto a presentare al Collegio Sindacale della Federazione un rendiconto finanziario della sua gestione. Il Collegio verificherà la correttezza delle operazioni effettuate nella piena salvaguardia della situazione patrimoniale dell'Associazione.

Il Commissario potrà nominare a suo supporto uno o più dirigenti sindacali al fine di meglio e più rapidamente conseguire il ripristino della normale e corretta operatività dell'Associazione. Una volta rimosse le cause che avevano determinato il Commissariamento, il Commissario informerà la Segreteria Nazionale ed il Comitato Direttivo Nazionale che assumeranno le conseguenti delibere per il ripristino della normale operatività dell'Associazione.

Nel caso sia ritenuto necessario, o nell'ipotesi espressamente prevista dall'art. 8 dello Statuto, il Commissario finalizzerà il suo intervento alla celebrazione del Congresso dell'Associazione.

L'attività del Commissario, per ogni tipo di necessità, sarà coordinata e supportata dalla Segreteria Nazionale.

TITOLO III

IL PATRIMONIO

ART. 10

La Federazione trae i mezzi per il proprio funzionamento dai contributi mensili obbligatoriamente versati dai Soci, dai

finanziamenti alle attività di formazione, ricerca, promozione culturale concessi da privati, istituzioni nazionali e internazionali e da altre libere contribuzioni.

Il patrimonio della Federazione è costituito dai beni mobili e immobili acquisiti in proprietà a norma di legge.

Sono altresì assimilabili a tutti gli effetti al patrimonio della Federazione i documenti rilasciati dalle Associazioni sindacali dei datori di lavoro attestanti il diritto dei rappresentanti sindacali ad usufruire dei permessi retribuiti per l'esercizio dell'attività sindacale.

La Federazione - e per essa la Segreteria Nazionale - provvede ogni anno a ripartire tali documenti tra i soci secondo criteri stabiliti dal Consiglio Nazionale.

Finché dura la Federazione, gli associati non possono chiedere alcuna divisione del patrimonio.

TITOLO IV

ORGANI DELLA FEDERAZIONE

ART. 11

Sono organi della Federazione:

- il Congresso Nazionale
- il Consiglio Nazionale
- il Comitato Direttivo Nazionale
- la Segreteria Nazionale
- il Collegio dei Sindaci
- il Collegio dei Probiviri

TITOLO V

STRUTTURA DELLA FEDERAZIONE

IL CONGRESSO NAZIONALE

ART. 12

Il Congresso Nazionale è l'organo supremo della Federazione ed ha i massimi poteri deliberanti. Le sue deliberazioni vincolano tutti gli associati.

Compiti del Congresso Nazionale sono:

- a) determinare la linea politica, impegnativa per tutte le strutture e per i Soci, e l'attività generale della Federazione e dei suoi Organi sociali;
- b) eleggere i membri del Collegio dei Sindaci e del Collegio dei Probiviri;

- c) approvare la composizione del Consiglio Nazionale;
- d) apportare modifiche allo Statuto; le proposte di modifica dovranno essere presentate in forma scritta alla Presidenza del Congresso, entro il primo giorno dei lavori congressuali; le modifiche potranno essere deliberate con la presenza di almeno 2/3 degli aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; nel caso di necessità di adeguamento a norme obbligatorie di legge il Comitato Direttivo Nazionale, nelle more, può deliberare le modifiche che si rendono necessarie, fatto salvo l'obbligo di successiva ratifica in sede di Congresso Nazionale;
- e) deliberare direttamente l'adesione o il recesso nei casi disciplinati dagli artt. 3 e 4 o delegarne la decisione ad altro Organo della Federazione;
- f) deliberare lo scioglimento della Federazione con il voto favorevole di almeno 4/5 degli aventi diritto, indicando gli organi incaricati della liquidazione, le modalità di effettuazione ed i criteri di devoluzione del patrimonio.

ART. 13

Al Congresso Nazionale partecipano:

1) Le Associazioni Sindacali di cui all'art. 6 associate alla Federazione rappresentate da delegati eletti al loro interno tra i lavoratori in servizio attivo e tra singoli lavoratori iscritti alla Falcri aventi sede nell'ambito della stessa Regione in cui ha sede l'Associazione o facenti parte del medesimo Gruppo bancario. In questo ultimo caso sarà il Comitato Interaziendale di Gruppo a stabilire nell'ambito di quale Associazione i singoli lavoratori potranno esercitare la loro rappresentanza attiva e passiva.

Il personale in quiescenza o aderenti a Fondi di Solidarietà comunque istituiti ai sensi di legge di ogni Associazione Sindacale eleggerà nel proprio ambito i Delegati da inviare al Congresso.

Solo le Associazioni in regola con il pagamento dei contributi sociali possono inviare Delegati al Congresso.

Le Associazioni eleggono i Delegati in base al numero dei propri iscritti, rispettivamente in servizio attivo o in quiescenza/aderenti a Fondi di Solidarietà. I Delegati saranno in numero di 1 ogni 100 iscritti o frazione superiore a 50. Deve comunque essere garantita la rappresentanza di un delegato a ciascuna Associazione Sindacale.

Prima dell'elezione dei delegati, la Segreteria Nazionale e il Collegio dei Sindaci verificheranno, redigendo apposito verbale da consegnare al Presidente del Congresso, la regolarità dell'iscrizione dei lavoratori ed il loro numero riferito al mese, stabilito dal Comitato Direttivo Nazionale, antecedente a quello

della convocazione del Congresso Nazionale e comunque utile ai fini delle rilevazioni contabili dei contributi versati. Dopo tale verifica la Segreteria Nazionale segnalerà alle singole Associazioni, tenendo anche conto delle comunicazioni pervenute ai sensi del primo comma del presente articolo, il numero dei delegati spettanti. Parimenti, il Comitato Direttivo Nazionale indicherà il periodo di riferimento per il personale in quiescenza o aderente a Fondi di Solidarietà e la Segreteria Nazionale e il Collegio dei Sindaci provvederanno alla verifica con le modalità già indicate per il personale in servizio.

L'elezione dei delegati deve avvenire, mediante metodo democratico, tra gli iscritti delle varie Associazioni e tra i singoli lavoratori di cui al primo comma del presente articolo, in regola con i versamenti dei contributi associativi e secondo le modalità stabilite dagli organi deliberanti di ciascuna Associazione che dovranno tener conto, sull'area di pertinenza, della rappresentatività territoriale.

Per quanto concerne i singoli lavoratori citati, le modalità di partecipazione saranno stabilite di volta in volta dalla Segreteria Nazionale.

2) I partecipanti di diritto.

Partecipano di diritto al Congresso, senza diritto di voto se non eletti Delegati, tutti i componenti del Consiglio Nazionale, del Collegio dei Sindaci e del Collegio dei Probiviri in carica alla data di apertura del Congresso stesso.

I Delegati, in caso di impedimento, possono essere sostituiti dal primo dei non eletti; i membri di diritto non possono in nessun caso farsi rappresentare o sostituire da altri.

ART. 14

1) Congresso Nazionale Ordinario.

Il Congresso Nazionale Ordinario si riunisce ogni 4 anni.

Il Congresso Nazionale Ordinario è convocato con delibera del Consiglio Nazionale o del Comitato Direttivo Nazionale, nel corso dell'anno di scadenza, almeno tre mesi prima della fine del quadriennio.

Il Consiglio Nazionale o il Comitato Direttivo Nazionale, rispettivamente, determinano le modalità di convocazione indicando i soggetti incaricati della convocazione e dell'organizzazione.

2) Congresso Nazionale Straordinario.

Il Congresso Nazionale Straordinario è convocato con delibera motivata del Consiglio Nazionale nella quale deve essere indicato l'ordine del giorno.

Il Consiglio Nazionale determina le modalità di convocazione ed indica i soggetti incaricati della convocazione e dell'organizzazione.

La metà più uno delle Associazioni Sindacali rappresentanti complessivamente la metà più uno degli iscritti alla Federazione, quota che può essere raggiunta anche attraverso apposita delega scritta dei lavoratori singolarmente iscritti alla Federazione, possono rivolgere alla Segreteria Nazionale motivata richiesta, emessa dal Comitato Direttivo (o organo equivalente) dell'Associazione di appartenenza, di convocazione del Congresso Straordinario.

La Segreteria Nazionale, ricevuta tale richiesta e verificatane la regolarità, convoca il Comitato Direttivo Nazionale entro dieci giorni dalla richiesta.

Il Comitato Direttivo Nazionale procede alla convocazione del Congresso Straordinario tramite la Segreteria Nazionale.

Il Collegio dei Sindaci può, per gravi motivi di ordine amministrativo e contabile, rivolgere al Comitato Direttivo Nazionale motivata richiesta di convocazione del Congresso Straordinario.

La richiesta, votata all'unanimità dal Collegio Sindacale, deve contenere l'ordine del giorno proposto per il Congresso e deve essere indirizzata alla Segreteria Nazionale.

La Segreteria Nazionale, ricevuta tale richiesta e verificatane la regolarità formale, convoca il Comitato Direttivo Nazionale entro dieci giorni dalla richiesta.

Il Comitato Direttivo Nazionale procede alla convocazione del Congresso Straordinario tramite la Segreteria Nazionale.

E' esclusa la convocazione del Congresso Nazionale al di fuori dei casi e delle forme previste dal presente Statuto.

ART. 15

Il Congresso Nazionale è aperto dal Presidente del Consiglio Nazionale.

Al Congresso Nazionale si presentano dimissionari i componenti della Segreteria Nazionale, del Consiglio Nazionale, del Comitato Direttivo Nazionale, del Collegio dei Sindaci e del Collegio dei Probiviri.

Il Congresso Nazionale procede, prima della relazione della Segreteria Nazionale e dell'inizio della discussione sull'ordine del giorno, all'elezione del Presidente del Congresso, del Vice Presidente, della Commissione Verifica Poteri e del Segretario Verbalizzante che provvede a redigere il verbale del Congresso.

Il Congresso Nazionale procede inoltre alla elezione e all'insediamento del Seggio Elettorale, composto da tre delegati, il più anziano dei quali fungerà da Presidente del Seggio.

Le elezioni delle cariche sociali devono avvenire a scrutinio segreto, salvo diversa deliberazione del Congresso Nazionale assunta con la maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto.

Il verbale di elezione deve essere firmato dai componenti del Seggio Elettorale e costituisce parte integrante del Verbale del Congresso che si conclude con la firma del Presidente del Congresso e del Segretario Verbalizzante.

ART. 16

Il diritto di voto compete solo ai Delegati.

Ogni Delegato, espresso dalle Associazioni tra il personale in servizio attivo, ha diritto ad un voto il cui valore è determinato dividendo il numero degli iscritti in servizio attivo dell'Associazione per il numero dei Delegati inviati al Congresso allo stesso titolo.

I Delegati eletti tra il personale in quiescenza o aderente a Fondi di Solidarietà eleggeranno al loro interno dieci rappresentanti per il Consiglio Nazionale.

Le deliberazioni del Congresso sono adottate con la presenza della maggioranza degli aventi diritto al voto e con il voto favorevole della maggioranza dei votanti, salvo i casi di maggioranze diverse previsti dal presente Statuto.

Per ogni votazione - con l'eccezione di quella riguardante l'elezione del personale in quiescenza o aderente a Fondi di Solidarietà, che seguirà esclusivamente il principio di cui al comma precedente - il criterio di computo dei voti è quello previsto dal presente articolo.

ART. 17

Alla chiusura del Congresso Nazionale si riunisce il Consiglio Nazionale per provvedere alle elezioni di cui all'art. 18 lett. d).

I dieci rappresentanti del personale in quiescenza o aderente a Fondi di Solidarietà, eletti in Consiglio Nazionale, non partecipano alle votazioni per il rinnovo delle cariche sociali, limitandosi alla designazione prevista alla lettera e) dell'art. 18.

IL CONSIGLIO NAZIONALE

ART. 18

I compiti del Consiglio Nazionale sono i seguenti:

- a) svolgere tutte quelle attività necessarie per l'attuazione della linea politica decisa dal Congresso Nazionale;
- b) indirizzare l'opera del Comitato Direttivo Nazionale e della Segreteria Nazionale nel periodo che intercorre tra un Congresso Nazionale e l'altro;
- c) controllare che l'opera svolta da tutti gli organi, nazionali e territoriali, e da tutte le cariche sociali della Federazione non contrasti con la linea politica decisa dal Congresso Nazionale;
- d) eleggere, tra i propri membri, il Presidente del Consiglio, il Vice Presidente del Consiglio, il Comitato Direttivo Nazionale, la Segreteria Nazionale, indicando all'interno della stessa il Segretario Generale e i Segretari Nazionali che andranno a far parte della Segreteria Nazionale di UNITA' SINDACALE FALCRI - SILCEA, nonché i componenti del Comitato Direttivo e del Collegio dei Sindaci di UNITA' SINDACALE FALCRI - SILCEA. Il Consiglio Nazionale provvederà anche all'elezione dei delegati al Congresso di UNITA' SINDACALE FALCRI - SILCEA, nei numeri previsti dallo Statuto di quest'ultima e designati dalle Associazioni Sindacali tra i propri iscritti, proporzionalmente al loro numero complessivo. Nell'elezione del Comitato Direttivo Nazionale, il Consiglio darà la precedenza, nel rispetto dei principi democratici e proporzionali, ai suoi membri aventi la carica di Coordinatori dei Comitati Interaziendali di Gruppo o di Segretari Responsabili delle Associazioni di Gruppo;
- e) eleggere il componente del Direttivo Nazionale designato, al loro interno, dai dieci consiglieri rappresentanti il personale in quiescenza o aderente a Fondi di Solidarietà; eleggere, fino ad un massimo di sei, quali componenti aggiunti del Comitato Direttivo Nazionale, i Coordinatori dei Comitati Interaziendali di Gruppo e i Segretari Responsabili delle Associazioni di Gruppo che ne fossero rimasti esclusi. Tutti i suddetti componenti partecipano alle riunioni del Comitato Direttivo Nazionale con diritto di parola ma non di voto;
- f) cooptare al proprio interno ed eventualmente eleggere nel Comitato Direttivo Nazionale, fino alla concorrenza del predetto limite di sei, i Segretari Responsabili di nuove Associazioni Sindacali che abbiano consistenza numerica quanto meno pari a quella necessaria per la designazione di un Consigliere secondo i criteri utilizzati nell'ultimo Congresso. I suddetti componenti partecipano alle riunioni di entrambi gli organismi con diritto di parola ma non di voto.
- g) nominare, nella prima riunione dopo il Congresso, il Presidente del Collegio dei Sindaci e il Presidente del Collegio dei Probiviri;

- h) promuovere iniziative nell'interesse della Federazione e dei suoi Soci;
- i) esaminare i problemi sindacali della categoria nella loro evoluzione e determinare gli indirizzi di impostazione e trattazione;
- l) indire referendum tra i Soci della Federazione su questioni di particolare rilevanza, dando le opportune disposizioni per l'organizzazione dei medesimi;
- m) determinare i criteri e le modalità di assegnazione e distribuzione dei permessi sindacali alle Associazioni ed ai Soci indicando il soggetto incaricato a provvedervi;
- n) determinare la misura dei contributi associativi di competenza della Federazione con autorizzazione al prelievo automatico degli stessi in pari valuta;
- o) determinare modalità ed entità dei rimborsi spese;
- p) discutere ed approvare il bilancio annuale relativo al precedente esercizio;
- q) convocare il Congresso Nazionale in sede ordinaria e straordinaria e determinarne le modalità di convocazione;
- r) revocare con delibera motivata la Segreteria Nazionale, provvedendo contestualmente alle elezioni dei nuovi Segretari Nazionali della FALCRI indicando, al tempo stesso, coloro i quali andranno a far parte della Segreteria Nazionale di UNITA' SINDACALE;
- s) revocare con delibera motivata il Comitato Direttivo Nazionale nel suo complesso ovvero uno o più dei suoi componenti, provvedendo contestualmente all'elezione del nuovo Comitato Direttivo o dei suoi componenti revocati;
- t) provvedere, nei casi previsti dal presente Statuto, alla surroga dei propri membri con i nuovi membri designati dalle Associazioni Sindacali; provvedere inoltre, nei medesimi casi e in quelli di intervenuto pensionamento, alla elezione dei nuovi membri del Comitato Direttivo Nazionale e della Segreteria Nazionale;
- u) deliberare i provvedimenti di espulsione di cui all'art. 8.

Oltre ai compiti sopra indicati, ogni ulteriore funzione prevista nel presente Statuto e non assegnata ad un preciso organo, è di competenza del Consiglio Nazionale.

ART. 19

Il Consiglio Nazionale è composto da 110 membri che vengono designati dalle Associazioni Sindacali tra i propri iscritti in servizio attivo e proporzionalmente al loro numero complessivo. I suddetti membri rimangono in carica sino al successivo Congresso.

Le Associazioni Sindacali potranno designare anche singoli lavoratori iscritti alla Falcri di cui all'art. 6, 1° comma aventi sede nell'ambito della stessa Regione in cui ha sede l'Associazione o facenti parte del medesimo Gruppo Bancario.

Il Consiglio Nazionale è integrato nel numero da dieci componenti rappresentanti il personale in quiescenza e gli aderenti a Fondi di Solidarietà ed eletti con le modalità di cui agli artt. 13 e 16 del presente Statuto.

Fanno parte di diritto del Consiglio Nazionale, nell'ambito dei 110 membri, i Coordinatori dei Comitati Interaziendali di Gruppo e i Segretari Responsabili delle Associazioni di Gruppo.

La composizione del Consiglio Nazionale è sottoposta dalla Presidenza del Congresso all'approvazione del Congresso stesso che delibera con la presenza della maggioranza dei delegati e con il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

I Consiglieri decadono automaticamente dalla carica qualora perdano la qualità di Soci della Federazione o delle Associazioni Sindacali che fanno parte della Federazione.

Le singole Associazioni Sindacali designatarie del Consigliere possono sostituirlo con semplice dichiarazione scritta, a firma del proprio Segretario Responsabile, da far pervenire al Presidente del Consiglio Nazionale.

I membri del Collegio dei Sindaci e del Collegio dei Proviviri partecipano ai lavori del Consiglio Nazionale con diritto di parola, ma non di voto.

La partecipazione al Consiglio Nazionale, con diritto di parola e non di voto, è altresì garantita ai Responsabili delle Associazioni Sindacali non rappresentate ad altro titolo.

ART. 20

1) Il Consiglio Nazionale ordinario.

Il Consiglio Nazionale si riunisce in seduta ordinaria una volta l'anno su convocazione della Segreteria Nazionale; la Segreteria Nazionale è tenuta a convocarlo entro il termine di un anno dalla precedente riunione.

2) Il Consiglio Nazionale straordinario.

Il Consiglio Nazionale è convocato in seduta straordinaria, con espressa indicazione dell'ordine del giorno:

- a) con delibera motivata della Segreteria Nazionale;
- b) con delibera motivata del Comitato Direttivo Nazionale;
- c) con decisione motivata di almeno 1/3 dei membri del Consiglio Nazionale.

Nel solo caso di convocazione straordinaria di cui alla lettera c) chi ha deciso la convocazione provvede anche alla relativa comunicazione ai Consiglieri.

Le comunicazioni devono essere effettuate di norma mediante lettera raccomandata almeno 10 giorni prima della riunione.

In caso di urgenza si può ricorrere al mezzo telegrafico, alla posta elettronica o al fax con preavviso di tre giorni. E' sufficiente inviare la convocazione presso tutte le sedi dei Soci. Le Associazioni Sindacali hanno l'obbligo di comunicare nel primo giorno utile, ai vari Consiglieri loro associati, la convocazione del Consiglio Nazionale.

L'esercizio del potere di convocazione del Consiglio Nazionale straordinario da parte di uno dei soggetti sopra indicati esclude il potere di convocazione degli altri fino a che il Consiglio Nazionale convocato non abbia esaurito i suoi lavori.

Il Collegio dei Sindaci con delibera adottata all'unanimità e motivata da gravi ragioni di carattere amministrativo e contabile può sollecitare la Segreteria Nazionale a convocare il Consiglio Nazionale straordinario e deve darne nel contempo comunicazione al Comitato Direttivo Nazionale.

La Segreteria Nazionale, salvo che sussistano gravi ragioni contrarie che dovranno essere indicate con apposita delibera, convoca il Consiglio Nazionale entro trenta giorni dalla richiesta.

Il Collegio dei Probiviri con delibera adottata all'unanimità e motivata da grave ed insanabile conflitto tra organi della Federazione può sollecitare la Segreteria Nazionale a convocare il Consiglio Nazionale straordinario e deve darne nel contempo comunicazione al Comitato Direttivo Nazionale.

La Segreteria Nazionale, salvo che sussistano gravi ragioni contrarie che dovranno essere indicate con apposita delibera, convoca il Consiglio Nazionale entro trenta giorni dalla richiesta.

ART. 21

La riunione del Consiglio Nazionale è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei membri ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza dei presenti, salvo diverse disposizioni dello Statuto.

In caso di votazione paritaria prevale il voto del Presidente.

Non sono ammesse deleghe.

Deve essere obbligatoriamente redatto verbale delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio.

LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO NAZIONALE

ART. 22

Il Presidente presiede il Consiglio Nazionale.

Collabora con gli organi Sociali della Federazione per il raggiungimento degli scopi associativi, secondo le linee programmatiche determinate dal Congresso Nazionale e partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato Direttivo Nazionale.

Il Presidente, di concerto con la Segreteria Nazionale, interviene a manifestazioni presso Enti ed Organismi nazionali e internazionali in rappresentanza della Federazione.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

IL COMITATO DIRETTIVO NAZIONALE

ART. 23

Il Comitato Direttivo Nazionale è organo eletto dal Consiglio Nazionale.

I compiti del Comitato sono:

- a) collaborare con la Segreteria Nazionale nell'esecuzione di tutte le decisioni del Congresso Nazionale e del Consiglio Nazionale;
- b) esaminare ed approvare i progetti di Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e le proposte intese a migliorare la condizione economico sociale della categoria predisposti dalla Segreteria Nazionale;
- c) apportare modifiche allo Statuto, nel caso di cui all'art. 12, lettera d), e al Regolamento attuativo dello stesso;
- d) approvare tutti i regolamenti necessari al funzionamento della Federazione;
- e) convocare, ove necessario, il Consiglio Nazionale straordinario;
- f) deliberare i provvedimenti di cui all'art. 8;
- g) ratificare le delibere della Segreteria Nazionale di cui all'art. 6;
- h) ratificare le decisioni assunte dalla Segreteria Nazionale in materia di proclamazione e organizzazione degli scioperi nazionali e di eventuali referendum tra i lavoratori interessati;
- i) ratificare i rendiconti amministrativi semestrali presentati dalla Segreteria Nazionale;
- l) ratificare le decisioni della Segreteria Nazionale in merito al distacco presso la Federazione di lavoratori in permesso sindacale;

- m) ratificare ogni decisione della Segreteria Nazionale relativa al personale amministrativo dipendente dalla Federazione;
- n) nominare i rappresentanti della Federazione presso Enti, Uffici, Commissioni ed altri eventuali Organi od Istituti;
- o) nominare il Direttore Responsabile del Giornale della Federazione;
- p) deliberare la costituzione dei Coordinamenti Nazionali e Internazionali rappresentativi delle categorie di cui all'art. 1 nonché l'istituzione di strutture ritenute necessarie per il buon funzionamento della Federazione;
- q) nella sua prima riunione annuale, discutere ed approvare la relazione programmatica annuale sull'utilizzo delle disponibilità economiche e finanziarie della Federazione;
- r) discutere ed approvare il finanziamento totale o parziale, nonché le modalità attuative, di progetti e attività presentate alla Segreteria Nazionale dalle Associazioni Sindacali;
- s) ratificare in materia di gestione del patrimonio della Federazione ogni atto di straordinaria amministrazione compiuto dalla Segreteria Nazionale;
- t) convocare il Congresso ordinario e straordinario ai sensi dell'art. 14;
- u) deliberare in merito a conflitti insorti all'interno dei Comitati Interaziendali di Gruppo di cui all'ultimo comma dell'art. 34;
- v) deliberare la costituzione e lo scioglimento delle Associazioni nazionali di cui all'art. 6 comma 3;
- w) ratifica le decisioni della Segreteria Nazionale di cui all'art. 26 lett. s).

Il Comitato Direttivo Nazionale ha la facoltà di delegare temporaneamente alcune delle proprie funzioni alla Segreteria Nazionale ad eccezione di quelle manifestamente incompatibili.

ART. 24

Il Comitato Direttivo Nazionale è composto dai Segretari Nazionali e da 26 membri eletti dal Consiglio Nazionale, fatte salve le previsioni di cui all'art. 18 lettere e) e f).

I membri del Comitato Direttivo decadono automaticamente dalla carica qualora perdano la qualità di Soci o di iscritti delle Associazioni Sindacali che fanno parte della Federazione. Nel caso in cui siano collocati in quiescenza o aderiscano a Fondi di Solidarietà rimangono in carica fino al primo Consiglio Nazionale utile che provvederà alla loro sostituzione.

Alle sue riunioni partecipano, con diritto di parola ma non di voto, il Presidente del Collegio dei Sindaci, il Presidente del Collegio dei Probiviri, il Presidente del Consiglio Nazionale, i Coordinatori di tutte le categorie rappresentate di cui all'art. 23 lett. p).

Alle riunioni del Comitato Direttivo partecipano, sempre con diritto di parola ma non di voto, i Segretari Regionali ed Interregionali se appositamente invitati dalla Segreteria Nazionale.

Il Comitato Direttivo Nazionale si riunisce in seduta ordinaria ogni sei mesi su convocazione della Segreteria Nazionale.

Il Comitato Direttivo è convocato in seduta straordinaria:

- a) con delibera motivata della Segreteria Nazionale;
- b) con richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti del Comitato Direttivo Nazionale, esclusi i Segretari Nazionali.

Nei casi a) e b) la Segretaria Nazionale provvede alla convocazione che dovrà essere effettuata con lettera raccomandata almeno dieci giorni prima di quello della riunione.

In caso di urgenza si può ricorrere al mezzo telegrafico, alla posta elettronica o al fax con preavviso di tre giorni. E' sufficiente inviare la convocazione presso tutte le sedi dei Soci e delle Associazioni Sindacali; queste ultime hanno l'obbligo di comunicare entro il primo giorno utile, ai vari componenti il Comitato loro associati, la convocazione del Comitato Direttivo Nazionale.

ART. 25

Le riunioni del Comitato Direttivo Nazionale sono valide quando vi partecipi almeno la maggioranza dei suoi membri.

Le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti.

Non sono ammesse deleghe.

Deve essere obbligatoriamente redatto verbale delle riunioni e delle deliberazioni del Comitato.

Il componente del Comitato Direttivo Nazionale che, senza giustificato motivo, non avrà partecipato per 3 volte consecutive alle riunioni, decade dall'incarico.

LA SEGRETERIA NAZIONALE

ART. 26

La Segreteria Nazionale è l'organo esecutivo della Federazione e adotta tutte le iniziative atte ad assicurare il normale funzionamento della Federazione attuando le decisioni del

Congresso Nazionale, del Consiglio Nazionale e del Comitato Direttivo Nazionale.

La Segreteria Nazionale è composta da un numero dispari di componenti, minimo cinque massimo nove, eletti dal Consiglio Nazionale tra i suoi membri in servizio attivo.

I Segretari Nazionali rimangono in carica fino a successiva revoca o decadenza.

I Segretari Nazionali decadono automaticamente dalla carica qualora perdano la qualità di soci o di iscritti delle Associazioni Sindacali che fanno parte della Federazione, ovvero nel caso in cui, senza giustificato motivo, non partecipino alle riunioni della Segreteria per tre volte consecutive o, nell'arco dell'anno, alla metà delle riunioni stesse. Nel caso in cui siano collocati in quiescenza rimangono in carica fino al primo Consiglio Nazionale utile che provvederà alla loro sostituzione.

Sono compiti della Segreteria Nazionale:

- a) curare l'attuazione dei deliberati del Congresso Nazionale, del Consiglio Nazionale e del Comitato Direttivo Nazionale;
- b) deliberare in merito alle ammissioni di cui all'art. 6, salvo ratifica del Comitato Direttivo Nazionale;
- c) formulare progetti di Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e proposte intese a migliorare la condizione economico sociale della categoria, sottoponendoli all'approvazione del Comitato Direttivo Nazionale;
- d) discutere, trattare e stipulare i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, i Contratti, gli Accordi collettivi, le Intese, le Convenzioni, di carattere Nazionale e Internazionale;
- e) proclamare e organizzare gli scioperi nazionali, procedendo eventualmente a referendum tra i lavoratori interessati; tali decisioni dovranno essere sottoposte alla ratifica del Comitato Direttivo Nazionale; ogni decisione in materia spetta inderogabilmente agli organi della Federazione e si intendono nulle tutte le disposizioni contrarie o diverse contenute negli Statuti delle Associazioni Sindacali;
- f) far partecipare, se ritenuto opportuno, al Comitato Direttivo Nazionale i Segretari regionali e interregionali;
- g) curare ogni iniziativa atta a far conseguire alla Federazione gli scopi sociali collaborando con le varie Associazioni Sindacali anche per un loro sviluppo, promuovendo la nascita di nuove Associazioni e garantendo i collegamenti funzionali tra le diverse Associazioni e strutture della Federazione anche attraverso il contributo dei Segretari Regionali e Interregionali;
- h) attuare le procedure previste dall'art. 8;

- i) attivarsi per quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 34;
- j) predisporre quanto previsto dall'art. 23 lett. q), da presentarsi alla prima riunione annuale del Comitato Direttivo Nazionale e al Collegio dei Sindaci;
- k) deliberare le spese e presentare, semestralmente, al Comitato Direttivo Nazionale il rendiconto amministrativo, di cui all'art. 23 lett. i), per la relativa ratifica;
- l) decidere in merito al distacco presso la Federazione di lavoratori in permesso sindacale e sottoporre tali decisioni alla ratifica del Comitato Direttivo Nazionale;
- m) adottare ogni decisione relativa al personale amministrativo dipendente dalla Federazione sottoponendola alla ratifica del Comitato Direttivo Nazionale;
- n) coordinare ed indirizzare l'attività degli Organi di cui all'art. 23 lettera n), o), p);
- o) gestire il patrimonio della Federazione; ogni atto di straordinaria amministrazione compiuto nell'esercizio di tale funzione dovrà essere ratificato dal Comitato Direttivo;
- p) deliberare la costituzione dei Comitati Interregionali di cui all'art. 30, con successiva ratifica del Comitato Direttivo Nazionale;
- q) deliberare in merito alle modalità di partecipazione al Congresso Nazionale dei singoli iscritti di cui all'ultimo comma del punto 1) dell'art. 13;
- r) proporre al Comitato Direttivo Nazionale la costituzione e lo scioglimento delle Associazioni nazionali di cui all'art. 6 comma 3;
- s) deliberare, salvo ratifica del Comitato Direttivo Nazionale, in merito alle richieste di adesione di altri soggetti sindacali ad UNITA' SINDACALE;
- t) chiedere la convocazione del Comitato Direttivo di UNITA' SINDACALE.

La Segreteria Nazionale attribuisce ad uno dei Segretari le funzioni di Vice Segretario Generale.

La Segreteria Nazionale risponde collegialmente della gestione del patrimonio della Federazione.

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 4 ed in permanenza di adesione ad UNITA' SINDACALE, le funzioni di cui alle lettere d) ed e) sono attribuite alla Segreteria Nazionale di UNITA' SINDACALE.

ART. 27

La Segreteria Nazionale si riunisce su convocazione del Segretario Generale o su richiesta di almeno tre dei suoi componenti.

La convocazione deve essere effettuata a mezzo di raccomandata R.R., posta elettronica o fax da inviarsi, a pena di nullità, a tutti i Segretari.

Per la validità della riunione è necessaria la presenza della maggioranza semplice dei componenti della Segreteria compreso il Segretario Generale o, in sua assenza, il Vice Segretario Generale.

Deve essere obbligatoriamente redatto verbale delle deliberazioni della Segreteria Nazionale.

IL SEGRETARIO GENERALE

ART. 28

Il Segretario Generale ha la rappresentanza legale della Federazione anche in giudizio.

Il Segretario Generale ha il compito di promuovere e coordinare l'attività della Segreteria.

Il Segretario Generale è di diritto il Presidente di qualsiasi organismo, commissione o delegazione, salvo diversa ed esplicita previsione dello Statuto.

In caso di impedimento o di assenza è sostituito dal Vice Segretario Generale.

La firma del Vice Segretario Generale è per i terzi prova sufficiente dell'impedimento del Segretario Generale.

IL COMITATO REGIONALE E INTERREGIONALE

Art. 29

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 4 ed in permanenza di adesione ad Unità Sindacale, le funzioni del Comitato Regionale, Interregionale, del Segretario Regionale, Interregionale, del Comitato e del Segretario Provinciale di cui agli artt. 30, 31 e 32 sono attribuite agli Organismi territoriali di Unità Sindacale.

ART. 30

Il Comitato Regionale può essere costituito nelle singole regioni ed è composto dai dirigenti sindacali in servizio attivo delle Associazioni con sede nella Regione e dai dirigenti delle Rappresentanze Sindacali Aziendali costituite nella stessa regione e non facenti parte delle predette Associazioni. Fanno parte del Comitato anche i Soci singoli lavoratori di cui al I comma dell'art. 6.

Ogni componente ha diritto ad un voto il cui valore è pari al numero degli iscritti della Regione in servizio attivo che

rappresenta. Per i dirigenti sindacali il riferimento è agli iscritti della propria Associazione presenti in quel territorio, per i dirigenti delle Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA) è agli iscritti della stessa.

Il Comitato Regionale in tutte le sue attività è tenuto al rispetto del presente Statuto e dei deliberati dei vari Organi della Federazione ed al momento della sua costituzione è prevista la presenza della Segreteria Nazionale.

Il Comitato Regionale elegge al proprio interno il Segretario Regionale e, se ritenuto necessario, la Segreteria Regionale.

Le cariche devono essere immediatamente comunicate, tramite verbale scritto della riunione, alla Segreteria Nazionale che provvederà a formalizzarle al Comitato Direttivo Nazionale.

I compiti del Comitato Regionale sono:

- a) proclamare e gestire lo stato di agitazione e lo sciopero della categoria in ambito regionale;
- b) individuare azioni comuni per la risoluzione di problematiche sindacali o sociali aventi carattere regionale;
- c) gestire lo stato di agitazione e lo sciopero della categoria proclamati in sede Nazionale;
- d) assistere, ove richiesto, le Associazioni Sindacali e gli iscritti presenti nella regione;
- e) gestire, nel pieno raccordo con le Associazioni sindacali interessate, le fasi di rinnovo del Contratto Nazionale in merito agli aspetti organizzativi concernenti la presentazione delle piattaforme e le assemblee;
- f) svolgere tutte quelle attività che gli possono essere delegate dalla Segreteria Nazionale tra cui, in particolare, attività di formazione professionale e organizzazione di eventi in linea con le iniziative in campo locale.

Per la realizzazione di tali compiti il Comitato Regionale può avvalersi della collaborazione dei Segretari Provinciali presenti nella Regione che, a tale scopo, possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del Comitato.

L'attività del Comitato Regionale, che deve svolgersi in coerenza e nel rispetto dell'attività politico sindacale delle singole Associazioni, è promossa dal Segretario Regionale il quale provvede a far elaborare al Comitato un apposito Regolamento per il suo funzionamento che sarà poi sottoposto all'approvazione del Comitato Direttivo Nazionale.

Laddove esigenze organizzative lo richiedano la Segreteria Nazionale potrà costituire i Comitati Interregionali con la medesima composizione e compiti del Comitato Regionale. Il Comitato Interregionale sostituirà integralmente i Comitati Regionali preesistenti.

IL SEGRETARIO REGIONALE E INTERREGIONALE

ART. 31

Il Segretario Regionale è l'organo esecutivo del Comitato Regionale ed ha il compito di organizzarne l'attività, attuando e perseguendo quanto dallo stesso deliberato.

Svolge la sua attività sul territorio in coerenza e nel rispetto dell'attività politico sindacale delle singole Associazioni.

Supporta la Segreteria Nazionale e può rappresentarla per tutte quelle iniziative che gli saranno espressamente delegate di cui all'art. 4 del Regolamento Attuativo del presente Statuto.

Il Segretario Regionale partecipa alle riunioni del Comitato Direttivo Nazionale nel caso previsto dagli artt. 24 e 26 lett. f).

Il Segretario Regionale rimane in carica fino a successiva revoca o decadenza. Può essere revocato in qualsiasi momento con delibera motivata del Comitato Regionale che provvede contestualmente all'elezione del nuovo Segretario.

Il Segretario Regionale decade automaticamente dalla carica qualora perda la qualità di socio o sia collocato in quiescenza.

Nel caso di costituzione del Comitato Interregionale, il Segretario Interregionale avrà, nell'ambito del territorio di sua competenza, gli stessi compiti previsti per il Segretario Regionale. Il Segretario Interregionale sostituisce i Segretari Regionali preesistenti.

IL COMITATO E IL SEGRETARIO PROVINCIALE

ART. 32

Il Comitato Provinciale è composto dai dirigenti sindacali delle Associazioni con sede nella Provincia e dalle Rappresentanze Sindacali Aziendali, non appartenenti alle predette Associazioni, esistenti nel territorio provinciale.

Ogni componente ha diritto ad un voto il cui valore è pari al numero degli iscritti della Provincia in servizio attivo che rappresenta.

Alle riunioni del Comitato Provinciale possono essere invitati, con diritto di parola ma non di voto, i singoli lavoratori di cui all'art. 6.

Compito del Comitato Provinciale è quello di indirizzare e assistere l'attività del Segretario Provinciale.

Il Comitato elegge tra i propri membri, a maggioranza assoluta, il Segretario Provinciale, che ne presiede le riunioni, ne coordina i lavori e lo rappresenta nei procedimenti giudiziari di rilevanza locale ed in particolar modo in quelli intentati a tutela della

libertà sindacale, dei diritti sindacali e del diritto di sciopero.

Il Segretario Provinciale cura i rapporti con organismi, Enti ed Istituzioni a livello provinciale. In particolare, in tema di Salute e Sicurezza, partecipa agli incontri, anche con le Prefetture, in stretto raccordo con le Segreterie delle Associazioni presenti sul territorio, con la Segreteria Nazionale e il Segretario Regionale/Interregionale.

Svolge i compiti che gli sono delegati dal Comitato Regionale.

Il Segretario Provinciale rimane in carica fino a successiva revoca o decadenza. Il Segretario Provinciale può essere revocato in qualsiasi momento con delibera motivata del Comitato Provinciale che provvede contestualmente all'elezione del nuovo Segretario.

Il Segretario Provinciale decade automaticamente dalla carica qualora perda la qualità di socio o di iscritto dell'Associazione Sindacale che fa parte della Federazione o sia collocato in quiescenza.

IL COMITATO INTERAZIENDALE DI GRUPPO

ART. 33

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 4 ed in permanenza di adesione ad Unità Sindacale, i poteri di firma relativi agli accordi e contratti di gruppo, disciplinati dagli artt. 34 e 35, sono attribuiti ai competenti organismi di Unità Sindacale.

ART. 34

Il Comitato Interaziendale di Gruppo è composto dalle Associazioni Sindacali costituite all'interno di Società, Enti, Imprese di cui all'art. 1) facenti parte di un gruppo bancario comunque denominato.

Il Comitato acquisisce la titolarità negoziale su tutte le materie demandate a livello di gruppo e, conseguentemente, le decisioni assunte avranno valore cogente rispetto a tutte le Associazioni Sindacali che lo compongono. Il Comitato formula indirizzi di carattere generale sulle politiche di gruppo e sugli obbiettivi da perseguire, demandandone l'esecuzione all'organismo esecutivo.

Con queste modalità esprime anche indicazioni relative all'attività di coordinamento, di supporto, di sviluppo e d'informazione nei confronti delle singole Associazioni.

La composizione del Comitato Interaziendale di Gruppo deve garantire la presenza di tutte le Associazioni Sindacali ed i criteri per la sua composizione devono essere analoghi a quelli previsti per gli organismi statutari della Federazione.

Il Comitato elegge al proprio interno un organismo esecutivo che a sua volta elegge il Responsabile in qualità di Coordinatore. La Segreteria Nazionale integra il Comitato Interaziendale di Gruppo con un suo componente a supporto.

I componenti del Comitato sono designati dalle Associazioni Sindacali proporzionalmente al numero degli iscritti di ciascuna di esse, o comunque in modo tale da rappresentarne la consistenza. Le riunioni del Comitato sono valide quando siano rappresentati il 51% degli iscritti complessivi presenti nel Gruppo Bancario. Le delibere vengono assunte a maggioranza qualificata (2/3) degli iscritti rappresentati dai presenti.

Per quanto concerne le modalità di convocazione, vale quanto previsto dal presente Statuto in merito alla convocazione del Consiglio Nazionale.

Il Segretario Nazionale rappresenta la Federazione e partecipa ai lavori del Comitato e dell'Esecutivo, segue le riunioni con le aziende e con le altre Organizzazioni Sindacali, garantendo i necessari raccordi politici e strutturali nonché il rispetto delle norme statutarie e dei deliberati dei vari organismi federali. In caso di assenza, il Segretario Nazionale può delegare il Coordinatore.

Il Comitato Interaziendale di Gruppo, secondo le sue dimensioni e la sua operatività, si dovrà dotare di una propria disponibilità economica e cedolare che dovrà realizzarsi attraverso meccanismi di solidarietà, con contributi proporzionali alle varie Associazioni del Gruppo.

La mancata partecipazione alle attività del Comitato Interaziendale di Gruppo, o il mancato rispetto delle sue delibere, è da considerarsi una precisa violazione dei doveri afferenti allo Statuto della Federazione così come l'assunzione di comportamenti ostativi alla sua costituzione, alla sua normale operatività o pregiudizievoli alla Federazione. Tali comportamenti saranno sanzionabili ai sensi dell'art.8 dello Statuto.

Il Comitato Interaziendale di Gruppo dovrà dotarsi di un apposito Regolamento in linea con le norme statutarie e da inviarsi alla Segreteria Nazionale che, una volta verificatane la congruità, ne informerà il Comitato Direttivo Nazionale.

Qualora all'interno del Comitato Interaziendale di Gruppo insorgano dei conflitti, diversi da quelli previsti dall'art. 8, che non trovino soluzione attraverso l'applicazione del Regolamento di cui al comma che precede, il Segretario Nazionale di supporto ne informerà la Segreteria Nazionale che si attiverà per trovare le soluzioni più opportune. In caso di mancato accordo provvederà a sottoporre la questione al Comitato Direttivo Nazionale. La conseguente delibera del Comitato Direttivo avrà valore cogente per tutti i componenti del Comitato Interaziendale di Gruppo.

**LA SEGRETERIA DI COORDINAMENTO E IL COORDINATORE DEL COMITATO
INTERAZIENDALE DI GRUPPO**

Art. 35

La Segreteria di Coordinamento, quale organismo esecutivo del Comitato Interaziendale di Gruppo, partecipa ai tavoli negoziali e agli incontri con le altre Organizzazioni Sindacali, muovendosi in linea con gli indirizzi generali formulati dal Comitato stesso. Qualora il numero delle Associazioni facenti parte del Comitato sia ridotto, i componenti potranno decidere di far coincidere i due organismi. La Segreteria adotta tutte le iniziative atte ad assicurare il normale e corretto funzionamento del Comitato interaziendale di Gruppo, raccordandosi con il Segretario Nazionale di supporto.

Alla Segreteria di Coordinamento sono demandati, in esclusiva, ogni potere negoziale e di firma, rispetto ai quali assume una responsabilità diretta non delegabile.

Il Coordinatore rappresenta il Comitato interaziendale di Gruppo e ne coordina, promuove ed organizza l'attività, raccordandosi con il Segretario Nazionale di supporto.

Con riferimento agli aspetti organizzativi del Gruppo e del territorio:

- svolge la sua attività sul territorio di competenza del Gruppo, in coerenza e nel rispetto dell'attività politico sindacale delle singole Associazioni;
- può assumere la carica di Segretario Regionale/Interregionale e/o si raccorda con i Segretari Regionali/Interregionali presenti nell'ambito territoriale del Gruppo;
- coordina e promuove l'elaborazione, nell'ambito del Comitato interaziendale di Gruppo, di progetti annuali in tema di formazione e sviluppo, raccordandosi con la Segreteria Nazionale anche per eventuali sinergie e collaborazioni;
- fornisce alla Segreteria Nazionale i dati riferiti al Gruppo e, dopo averli ricevuti dalle Associazioni, quelli di cui all'art. 6 lett. g);
- coordina e verifica con la Segreteria Nazionale la diffusione e l'attuazione dei servizi Falcri sul territorio di competenza del Gruppo.

Nello svolgimento di queste attività potrà impegnare anche componenti della Segreteria di Coordinamento o del Comitato ed avvalersi del raccordo con la Segreteria Nazionale per il reperimento dei mezzi e delle risorse necessarie.

I COORDINAMENTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI

Art. 36

I Coordinamenti Nazionali e Internazionali sono nominati dal Comitato Direttivo Nazionale e sono integrati da almeno un componente della Segreteria Nazionale designato dalla stessa per le attività di cui alla lett. n) dell'art. 26.

L'attività del Coordinamento, svolta sulle linee indicate dal Comitato Direttivo Nazionale e di concerto con la Segreteria Nazionale, si esplica nei seguenti campi:

- studio ed elaborazione di proposte, nell'ambito della contrattazione collettiva, tese a tutelare e garantire gli interessi professionali, economici e sociali della categoria rappresentata;
- sensibilizzazione per la corretta applicazione degli strumenti legislativi e contrattuali a favore delle categorie rappresentate per la progressiva eliminazione delle eventuali discriminazioni anche in un'ottica di genere;
- partecipazione a Comitati Nazionali e/o Internazionali al fine di consentire un continuo e proficuo interscambio di informazioni utile per una migliore conoscenza delle problematiche legate alla categoria rappresentata;
- organizzazione di corsi di formazione, convegni, seminari, progetti, informative anche periodiche volte alla tutela degli interessi dei rappresentati;
- consulenza e informazione a favore degli iscritti nell'ambito delle materie trattate, anche per il tramite di supporti telematici.

Il Coordinamento elegge un proprio componente in qualità di Coordinatore.

IL COLLEGIO DEI SINDACI

ART. 37

Il Collegio dei Sindaci è l'organo di controllo della gestione amministrativa della Federazione.

Il Collegio dei Sindaci ha il compito di controllare la gestione amministrativa della Federazione, di accertare la regolare tenuta della contabilità, di eseguire verifiche contabili, di cassa e quelle di cui all'art. 13, di ratificare i bilanci controllandone l'esattezza e la regolarità, di presentare una relazione sui bilanci consuntivi al Congresso Nazionale e al Consiglio Nazionale.

I Sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

In ogni caso il Collegio dei Sindaci deve riunirsi almeno una volta ogni tre mesi.

Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi. Sono previsti tre supplenti per i casi di cui all'ultimo comma del presente articolo.

Essi sono eletti dal Congresso Nazionale e non sono revocabili nel corso del mandato congressuale.

Il Consiglio Nazionale, nella prima riunione dopo il Congresso, nomina il Presidente del Collegio dei Sindaci, scegliendo tra i componenti effettivi.

La carica di Sindaco effettivo o supplente è incompatibile con quella di membro eletto del Consiglio Nazionale, del Comitato Direttivo Nazionale, della Segreteria Nazionale e del Collegio dei Probiviri.

Qualora si determini una vacanza, per dimissioni, perdita della qualifica di Socio o altra causa, di uno dei componenti effettivi, subentra il componente supplente più anziano di età. Qualora la vacanza riguardi il Presidente, diviene automaticamente Presidente il componente effettivo più anziano di età.

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

ART. 38

Il Collegio dei Probiviri è organo di garanzia statutaria e di giurisdizione interna della Federazione.

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi. Sono previsti tre supplenti per i casi di cui all'ultimo comma del presente articolo.

Essi sono eletti dal Congresso Nazionale e non sono revocabili nel corso del mandato congressuale.

Il Consiglio Nazionale, nella prima riunione dopo il Congresso, nomina il Presidente del Collegio dei Probiviri scegliendo tra i componenti effettivi.

La carica di Proboviro effettivo o supplente è incompatibile con quella di membro eletto del Consiglio Nazionale, del Comitato Direttivo Nazionale, della Segreteria Nazionale e del Collegio dei Sindaci.

Qualora si determini una vacanza, per dimissioni o altra causa, di uno dei componenti effettivi, subentra il componente supplente più anziano di età. Qualora la vacanza riguardi il Presidente, diviene automaticamente Presidente il componente effettivo più anziano di età.

ART. 39

Il Collegio dei Probiviri ha il compito di decidere, previa adeguata istruttoria, sui ricorsi che denunciino violazioni dello Statuto o dei Regolamenti posti in essere dai Soci o da chi ricopra qualsiasi carica all'interno della Federazione.

Il Collegio dei Probiviri ha altresì il compito di decidere, previa adeguata istruttoria, sui ricorsi che segnalino conflitti tra Soci, cariche sociali e Organi della Federazione.

Possono ricorrere al Collegio dei Probiviri con atto scritto e con le modalità previste dal Regolamento, i Soci, gli Organi della Federazione e tutti coloro che facciano parte di Organi della Federazione o che comunque ricoprano cariche all'interno di essa.

ART. 40

Il Collegio dei Probiviri può irrogare sanzioni disciplinari a tutti i Soci della Federazione e a tutti coloro che facciano parte di Organi della Federazione o che comunque ricoprano cariche all'interno di essa.

Le sanzioni che possono essere comminate, secondo la gravità del comportamento, che deve riguardare motivi diversi da quelli previsti dall'art. 8, sono:

- il richiamo scritto
- la censura
- la sospensione sino a dodici mesi dalla carica sociale o dalla qualità di membro di un organo della Federazione
- la destituzione dalla carica sociale o dalla qualità di membro di un organo della Federazione
- la sospensione sino a dodici mesi o l'espulsione del Socio.

Al termine del periodo di sospensione, l'appartenenza alla Federazione, la carica sociale o la qualità di membro di un organo della Federazione sono automaticamente ripristinate salvo che nel frattempo non siano intervenute diverse decisioni da parte delle Associazioni di appartenenza o a causa di eventi congressuali che abbiano modificato la composizione dei vari organi.

ART. 41

Il Collegio dei Probiviri si riunisce entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso.

Alle riunioni e alle deliberazioni del Collegio dei Probiviri devono partecipare personalmente tutti i membri effettivi.

Il Collegio decide in modo irrituale secondo equità, previa audizione delle parti ed a maggioranza dei componenti effettivi.

La decisione deve essere emessa entro tre mesi dal ricevimento del ricorso e comunicata entro dieci giorni dall'emanazione alle parti interessate a cura del Presidente del Collegio.

La decisione dei Probiviri è inappellabile.

LE CARICHE SOCIALI

ART. 42

Le cariche sociali vengono ricoperte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute nello svolgimento del mandato secondo modalità ed entità stabilite dal Consiglio Nazionale come disposto dall'art. 18, lett. o).

GLI UFFICI DELLA FEDERAZIONE

ART. 43

La Federazione, per lo svolgimento delle attività sindacali organizzative, può aprire Uffici di segreteria nei modi e nei luoghi che verranno disposti dal Comitato Direttivo Nazionale su proposta della Segreteria Nazionale.

TITOLO VI

LO SCIoglimento DELLA FEDERAZIONE

ART. 44

La Federazione potrà essere sciolta con deliberazione del Congresso Nazionale votata dai 4/5 dei suoi membri.

La deliberazione, oltre alla volontà di scioglimento, dovrà contemplare - indipendentemente dalle cause di scioglimento - le modalità di liquidazione e la devoluzione del patrimonio ad Associazioni con finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 45

L'esercizio sociale della Federazione coincide con l'anno solare e pertanto decorre dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

ART. 46

Il presente Statuto è integrato da un Regolamento attuativo che potrà essere modificato, nelle materie di sua pertinenza e nel rispetto rigoroso delle norme statutarie, con delibera del Comitato Direttivo Nazionale.

ART. 47

Per tutto quanto non è contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile.

ART. 48

Il presente Statuto, ai sensi dell'art. 12, lett. d) è stato approvato dal Congresso Nazionale nella seduta del 25 novembre 2011 e sostituisce integralmente lo Statuto precedente.

REGOLAMENTO ATTUATIVO DELLO STATUTO

ART. 1 - Contribuzione e cedole

Il Consiglio Nazionale determina la misura dei contributi associativi di competenza della Federazione e criteri, modalità di assegnazione e distribuzione dei permessi sindacali, tenendo conto anche delle nuove necessità generate dallo sviluppo della Federazione.

In particolare alle Associazioni Sindacali sarà assegnato un numero di ore di permesso per ogni iscritto e le cedole relative verranno consegnate semestralmente.

La Segreteria Nazionale, per evitare la dispersione di risorse e nell'intento di sviluppare interessi comuni e piani operativi condivisi che puntino al benessere collettivo, valuterà, nell'ambito dei Gruppi bancari, l'assegnazione di risorse aggiuntive oltre la normale dotazione spettante a ciascuna Associazione, riferendosi direttamente all'Associazione di Gruppo o al Comitato Interaziendale quale ambito perfetto in cui valutare le varie necessità in un'ottica collettiva.

Per le Associazioni Nazionali di cui all'art. 6 comma 2 dello Statuto della Federazione, la misura dei contributi associativi di competenza della Federazione nonché criteri, modalità di assegnazione e distribuzione dei permessi sindacali sono stabiliti dal Comitato Direttivo Nazionale.

La gestione delle cedole e dei contributi che potranno essere destinati a specifici settori di operatività è demandata alla Segreteria Nazionale che ne informerà il Comitato Direttivo Nazionale presentando anche note economiche separate con preventivi e consuntivi di utilizzo.

ART. 2 – Fusione di Associazioni

1) In caso di fusione di Aziende bancarie in un'unica Azienda, le Associazioni attinenti a tali Aziende formano una nuova Associazione afferente alla nuova Azienda;

2) Nei casi di fusione per incorporazione, le Associazioni delle Aziende incorporate vengono assorbite nell'Associazione presente nell'Azienda incorporante. In tali casi la Segreteria Nazionale vigilerà al fine di salvaguardare il presidio degli iscritti ed un corretto accoglimento, nella nuova realtà associativa, dei dirigenti sindacali appartenenti alle aziende incorporate concordando, se necessario, le soluzioni più idonee;

3) Nel caso la fusione comporti il successivo scorporo in più Aziende facenti parte del medesimo Gruppo bancario, si potrà procedere:

- a) alla formazione dell'Associazione di Gruppo di cui al successivo art. 3;

b) alla ricostituzione di nuove Associazioni nelle Aziende scorporate.

4) Per agevolare le sinergie all'interno dei Comitati Interaziendali di Gruppo, e nell'ottica di favorire la costituzione delle Associazioni di Gruppo, si possono realizzare anche passaggi intermedi che prevedano fusioni solo di alcune Associazioni, che evidentemente ne manifestino concordemente la volontà, all'interno del medesimo Comitato Interaziendale di Gruppo. Tali operazioni rispondono all'esigenza di una maggiore snellezza operativa del Comitato Interaziendale, di un utilizzo meno dispersivo e più efficace delle risorse e, soprattutto, possono accelerare il processo che porta alla costituzione dell'Associazione di Gruppo favorendo il convincimento anche delle altre Associazioni.

L'Associazione, nelle tipologie di cui ai punti 1, 2, 3 lett. a) e 4, raccoglie tutti i colleghi precedentemente iscritti alle varie Associazioni. Al suo interno potrà essere prevista una ripartizione territoriale che sostanzialmente rispecchi le originarie strutture associative in modo da salvaguardare il presidio sindacale sugli iscritti sia vecchi che nuovi.

Sono espressamente escluse fusioni di Associazioni che non facciano parte del medesimo Gruppo Bancario.

Art. 3 – Associazione di Gruppo

La nascita dell'Associazione di Gruppo avverrà alla presenza della Segreteria Nazionale che ne seguirà i vari passaggi nel rispetto dello Statuto Nazionale.

Per un periodo transitorio, non inferiore a sei mesi o comunque fino alla celebrazione del Congresso, nella Segreteria della nuova Associazione (ovvero nel suo massimo organo direttivo comunque denominato) sarà presente almeno un componente di ogni Associazione preesistente che dovrà essere posto in condizioni di poter agire con immutata dignità ed autonomia cedolare.

Entro sei mesi dalla sua costituzione l'Associazione di Gruppo è tenuta a celebrare il suo primo Congresso o Assemblea Generale degli iscritti.

La nuova Associazione è tenuta al rispetto dello Statuto della Federazione ed in particolare di quanto previsto all'art. 6 dello stesso.

L'Associazione di Gruppo può essere creata anche in assenza di fusione ed in alternativa alla costituzione del Comitato Interaziendale di Gruppo di cui all'art. 34 dello Statuto. In questa ipotesi occorre la volontà comune di tutte le Associazioni facenti parte del Gruppo bancario. Tale volontà sarà verificata dalla Segreteria Nazionale ed in caso di riscontro positivo si procederà ai sensi dei commi precedenti.

Art. 4 – Comitati Regionali ed Interregionali

La Segreteria Nazionale può deliberare di assegnare ai Comitati Regionali ed Interregionali le competenze (permessi sindacali e contributi) rivenienti dai singoli iscritti, presenti nei rispettivi territori, che non appartengono ad alcuna Associazione Falcri.

La Segreteria Nazionale, inoltre, può deliberare il decentramento di alcuni servizi di competenza della Federazione a livello di Comitati Regionali ed Interregionali, stabilendo misure e criteri per l'assegnazione a tale livello di correlate risorse economiche e cedolari.

Ulteriori risorse possono essere assegnate ai Comitati dalle Associazioni che hanno iscritti nei territori di competenza e che ritengono opportuno avvalersi dei servizi e delle attività offerte dai Comitati Regionali e Interregionali.

I Comitati costituiscono anche un importante riferimento per la Segreteria Nazionale per il lancio di progetti ed iniziative che necessitano di un supporto regionale nonché di un miglior coordinamento e raccordo per tutte le realtà Falcri presenti nei rispettivi ambiti territoriali. In questa ottica, e nella misura in cui siano evidenti i benefici per le Associazioni e per la Federazione, gli Organi nazionali preposti potranno deliberare ulteriori investimenti da destinare ai Comitati Regionali/Interregionali.

ART. 5 - Segretari Regionali ed Interregionali

Le finalità principali che la Segreteria Nazionale può delegare al Segretario sono quelle dell'allargamento della base associativa e dell'ingresso nelle realtà dove la FALCRI non è presente, nonché quella di fornire un supporto tecnico operativo e di servizi alle Associazioni, alle Strutture Sindacali ed agli iscritti presenti nella regione di competenza.

Il Segretario Regionale/Interregionale collabora, in materia di sviluppo e di supporto alle Associazioni già esistenti, con gli organi delle Associazioni stesse. Qualora nella propria azione si dovessero sviluppare delle controversie con una o più Associazioni, dovrà rappresentare la situazione alla Segreteria Nazionale che, sentite le Associazioni, si adopererà per una positiva soluzione.

Per un utilizzo più efficace ed efficiente di questa figura è opportuno, quando è possibile, farla coincidere con il Coordinatore del Comitato Interaziendale di Gruppo o con il Segretario Responsabile – ovvero loro delegati – del Gruppo od Associazione maggiormente rappresentativi nella Regione/Regioni di competenza.

ART. 6 - Coordinamenti Nazionali e Internazionali

La composizione dei Coordinamenti Nazionali e Internazionali è stabilita dal Comitato Direttivo Nazionale che ne determinerà anche il conseguente fabbisogno di contributi e cedole nella sua prima riunione di ogni anno, in base alle esigenze ed alle risorse della Federazione. In caso di variazioni il primo Consiglio Nazionale utile adotterà le conseguenti delibere a ratifica.

I Coordinamenti Nazionali e Internazionali programmano la propria attività di concerto con la Segreteria Nazionale e secondo gli indirizzi del Comitato Direttivo Nazionale.

I Coordinamenti Nazionali e Internazionali rispondono del proprio operato alla Segreteria Nazionale che relazionerà periodicamente il Comitato Direttivo Nazionale.

ART. 7 – Disposizioni Finali

Il presente Regolamento Attuativo è stato approvato dal Congresso Nazionale nella seduta del 25 novembre 2011 e può essere modificato ai sensi dell'art. 46 dello Statuto della Federazione di cui è diretta emanazione.
